

Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti



Decreto semplificazioni per gli enti del terzo settore parte prima

Nota informativa n. 23 del 26/07/2024

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 19 luglio la <u>Legge 4/7/2024 n. 104</u> recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore" in vigore dal prossimo 3 agosto.

Al suo interno troviamo anche alcune disposizioni di semplificazione che riguardano gli enti del terzo settore in cui vengono affrontati i seguenti aspetti oltre alla liquidazione della Fondazione Italia sociale:

- 1) Il funzionamento degli organi:
 - le assemblee telematiche: consentite quando non espressamente vietate
 - l'organo di controllo
 - l'organo di revisione
- 2) disposizioni legate a particolari tipologie di enti:
 - Enti del terzo settore sportivi: una novità di grande interesse;
 - imprese sociali e acquisizione della personalità giuridica;
 - il ruolo dei volontari nelle associazioni di promozione sociale
 - le reti associative ed il numero degli aderenti
 - le associazioni "militari"
 - cosa succede alle ONLUS che non possono diventare ETS?
 - gli ETS esonerati dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni
- 3) il bilancio degli ETS
 - quale bilancio per gli enti del terzo settore?
 - deleghe a operare nel RUNTS
 - quando depositare il bilancio sul RUNTS?

Il funzionamento degli organi degli enti del terzo settore

a) Le assemblee telematiche: consentite quando non espressamente vietate

Il codice del terzo settore ha disciplinato la possibilità di prevedere negli statuti degli enti del terzo settore la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione oltre alla possibilità di esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, nonché l'espressione del voto per corrispondenza. Con la riforma viene previsto che negli enti del terzo settore è possibile ricorrere a tali modalità a meno che non sia espressamente escluso dallo statuto dell'ente.



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale Servizi di formazione e aggiornamento gratulti



b) L'organo di controllo

Il codice del terzo settore introduce la figura dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
- 2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercitare eventualmente, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti a condizione che l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 4) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

La loro nomina è obbligatoria nelle fondazioni, quando siano stati costituiti patrimoni destinati, nelle imprese sociali e nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro in luogo degli originari 110.000,00 euro (novità);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro in luogo degli originari 220.000,00 euro (novità);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità in luogo delle 5 unità (novità).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

c) L'organo di revisione

Gli enti del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro in luogo degli originari 1.100.000,00 euro (novità);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro in luogo degli originari 2.200.000,00 euro (novità);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità in luogo delle originarie 12 unità (novità);

o quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.